

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 APRILE 1875

termine di un biennio accordato alle deputazioni provinciali dell'isola di Sardegna coll'articolo 3 della legge 18 agosto 1870 per l'alienazione di ufficio dei terreni ademprivili è portato a 3 anni.

Ora mi permetta, qui riconosce il Governo, riconosce la Commissione che se i municipi non hanno alienato, vi era un giusto motivo per non alienare; e questo giusto motivo è tale, che si è sentito il bisogno di concedere una proroga di termine alle deputazioni provinciali che, non essendosi eseguita l'alienazione dai municipi, erano in obbligo di farle di ufficio.

Ora io domando, se il motivo è legittimo, perchè invece di accordare questa facoltà alle deputazioni provinciali, non la si concede ai comuni che sono più interessati e che meglio provvederebbero ai loro interessi? Perchè concedere alle deputazioni provinciali questa facoltà, e non piuttosto, riconoscendo che per un giusto motivo i comuni non alienarono, ad essi ricommettere l'alienazione di terreni ademprivili?

Se per gravi motivi i comuni non adempirono l'obbligo loro imposto dalla legge del 1870, non debbono essere privati della facoltà, che loro compete, di procedere a questa alienazione, e non possono, nè debbono essere sostituiti in questi atti dalle deputazioni provinciali. Si faccia sempre omaggio al principio, e si rispetti l'ente comune, al quale, ove non compia l'obbligo, subentrerà la deputazione provinciale per esercitare un atto di tutela. Io pregherei quindi la Commissione di emendare il suo articolo dicendo: « Si concede ai comuni dell'isola per l'alienazione dei terreni ademprivili un biennio di tempo dalla data di questa legge, ed ove non sia eseguita dai municipi l'alienazione entro questo biennio, le deputazioni provinciali procederanno entro l'anno successivo alle suddette alienazioni nelle forme dalle leggi prescritte. »

Signori, un articolo a questo modo, lo intendo, e lo ritengo fondato nei principii di amministrazione e di giustizia; ma l'articolo della Commissione non lo intendo affatto, perchè non comprendo una punizione ai comuni dopo che si riconosce, e si dichiara, che se i comuni non hanno alienato, non hanno con questo trasgredito alla legge. Imperocchè ciò avvenne non per difetto di volontà, non per colpa, ma solamente per necessità di cose. Io pregherei quindi la Commissione a voler adottare l'emendamento da me proposto, e mi rivolgerò alla giustizia della Camera per sanzionarlo col suo voto.

MACCHI, *relatore*. Come vede la Camera, il relatore della Commissione non può parlare che a nome di uno dei suoi colleghi, essendo gli altri as-

sentiti; ed a nome del collega presente, come per conto proprio, il relatore è dolente di non potere accettare l'emendamento proposto dal deputato Sulis.

Ciò, per diverse ragioni; e, fra le altre, per quella già ricordata dall'onorevole Salaris, che si tratterebbe, cioè, di far rivivere dei diritti e dei privilegi, che sono già prescritti da oltre 3 anni.

Quanto alla proposta fatta dall'onorevole Salaris, siamo pur dolenti di non poterla accettare, credendo che la proroga invocata sia assai più utile, ed anche più legale accordarla alle deputazioni provinciali. E non crediamo con ciò di offendere nè i diritti, nè gli interessi dei comuni, dei quali siamo quant'altri tenerissimi.

SULIS. Nonostante la contraddizione dell'onorevole Salaris, alla quale fece eco la Commissione, ridotta in così piccolo numero, io non mi rimuovo punto dalla mia proposta.

Diffatti, signori, il motivo per cui non la si vuol accettare si è che è ormai prescritto il diritto degli individui sulle proprietà ademprivili.

Inoltre si soggiunse dall'onorevole Salaris che bisogna far preponderare i diritti del comune sopra i diritti dell'individuo. Questa teoria io non la posso accettare, perchè se mai la medesima si accettasse, ne verrebbe allora che quando si tratta di diritti tra comune e Stato, lo Stato dovrebbe essere preponderante sul diritto del comune.

Di più nella fattispecie noi parliamo di cosa per la quale il diritto del comune non può scompagnarsi mai dal diritto dell'individuo.

Diffatti le leggi precedenti su questa materia hanno stabilito sempre che si ragguagliassero insieme i diritti di tutti gli interessati, e per questo si stabilì il principio che, quando i comuni dovessero prendere questi terreni, si dovesse fissare a favore degli individui un termine per far valere i loro diritti; e badi l'onorevole Salaris che queste ragioni non deggiono mai disgiungersi, se veramente si vogliono efficaci; e badi che le leggi anteriori hanno posto la risoluzione di esse presso arbitri che meglio apprezzassero i criteri locali. E diffatti è detto che con regio decreto (nella legge 1865) quegli arbitri funzionassero a quella verifica. Dunque vi era un tribunale familiare, e quindi, trattandosi di un tribunale familiare, i termini stessi della prescrizione non devono essere tenuti nella rigidità del diritto comune, e bisogna dare interpretazione più larga, quella cioè dell'equità. Quindi, se mai il mio emendamento venisse rigettato, sarebbe la radiazione assoluta del diritto individuale.

Ora, io dico, se il potere legislativo ha il compito